




CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
12/07/2017 U-rsp/5095/2017



/U-MC/17

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – terzo mandato consecutivo – interpretazione della normativa - richiesta parere - prot. CNI n. 4809

In relazione alla richiesta in oggetto, con cui si richiedono chiarimenti riguardo l'interpretazione della norma sul terzo mandato consecutivo dei Consiglieri in vista delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, si comunica quanto segue.

Con la **circolare 9/03/2017 n.25** il Consiglio Nazionale ha inteso richiamare, in funzione di ausilio degli Ordini territoriali, la normativa elettorale, le indicazioni del Ministero Vigilante e le interpretazioni della giurisprudenza.

In tema di mandati successivi, in estrema sintesi, il quadro normativo prevede¹, in via eccezionale, una deroga al divieto del terzo mandato consecutivo solamente *“per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

E' rimesso in primo luogo ai singoli interessati e *in secundis* ai componenti del seggio elettorale e quindi (in ipotesi) al Consiglio Nazionale, in sede di esame dei reclami elettorali pervenuti, fare applicazione e valutare la portata di tale regola normativa a casi determinati, qualora siano presenti diverse opzioni interpretative.

Poiché l'art.6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382 (*“Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”*) attribuisce alla Commissione centrale (oggi: al Consiglio Nazionale), in sede di giurisdizione domestica, il potere di decidere sui reclami *“contro i risultati delle elezioni”* degli Ordini provinciali proposti dai professionisti

¹ In base al comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n.10.

iscritti nell'albo, "entro dieci giorni dalla proclamazione", non si ritiene possibile – per evidenti ragioni di terzietà ed indipendenza del giudicante – esprimersi in via anticipata su questioni che il CNI potrebbe essere chiamato a giudicare in sede giurisdizionale, a seguito della proposizione di un reclamo.


Il quesito posto – se lo si è correttamente inteso – presuppone infatti un'attività di interpretazione di norme sostanziali connesse all'eleggibilità dei singoli professionisti iscritti all'albo che è rimessa in via esclusiva, come detto, nell'ordine: ai diretti interessati, al presidente del seggio elettorale e, in caso di ricorso giurisdizionale (*rectius* : reclamo), all'organo giudicante.

Qualunque pronunciamento del Consiglio Nazionale espresso anticipatamente e al di fuori della sede deputata, in caso contrario, potrebbe pertanto, – anche se indirettamente – rischiare di pregiudicare il diritto del singolo a candidarsi.

Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere richieste, se necessario, direttamente al Ministero della Giustizia, considerato il ruolo di autorità giurisdizionale di seconda istanza che la legge professionale attribuisce al Consiglio Nazionale (anche) in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

